

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Concepto	Cargo	Abono
SALDO ANTERIOR...	15.000	
*0218REINT		27.500
0817A.TRA.		23.712
0817A.TRA.	25.000	
REINTEGRO	10.000	
0219CAJERO	3.736	
		237.169
	5.000	

*197.
*182
*20
*2
*

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

legge delega 5 maggio 2009, n. 42 (federalismo fiscale)

autonomia di entrata e spesa;

responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

superamento del criterio della spesa storica incrementale con quello de:

- a) il fabbisogno standard per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali;
- b) la perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni.

Il modello perequativo del fabbisogno permette di compensare con trasferimenti dallo Stato o tra RSO la differenza tra il fabbisogno standard pro capite (definito sulla base di indicatori “oggettivi” di costo) e le entrate standard pro capite.

Se applicato a tutte le funzioni regionali, limita l'autonomia delle RSO in quanto lo Stato predetermina le risorse da spendere in ciascuna RSO.

Tuttavia, garantisce alle RSO il livello di risorse predefinito, anche in presenza di una dinamica fiscale sfavorevole.

Si determina il valore del *fabbisogno standard* (rispetto ad un certo ambito di competenza) traducendo in termini monetari le necessità di spesa nell'ipotesi che il bene/servizio sia offerto in condizioni di efficienza e ad un dato livello qualitativo.

Maggiore è la qualità richiesta e più alto è il fabbisogno standard che deve essere riconosciuto e maggiori sono anche le risorse che devono essere garantite alle RSO per poter offrire i beni e servizi che integrano la competenza in questione.

La scelta del livello qualitativo *appropriato* e la determinazione dell'ambito di competenza sono una scelta politica. Si tratta di un meccanismo che non incentiva lo *sforzo fiscale*.

Il modello perequativo della capacità fiscale permette:

- alle RSO povere, di compensare totalmente/parzialmente con trasferimenti dallo Stato o dalle RSO ricche, la differenza tra la **capacità fiscale media nazionale** (entrate tributarie **standard** pro capite nazionali) e la **capacità fiscale media della RSO** (entrate tributarie **standard** pro capite della RSO);
- alle RSO ricche, di ridurre totalmente/parzialmente con trasferimenti a favore dello Stato o delle Regioni povere, la differenza tra la **capacità fiscale media della RSO** (entrate tributarie “standard” pro capite della RSO) e la **capacità fiscale media nazionale** (entrate tributarie “standard” pro capite nazionali).

La capacità fiscale media si riferisce alle *entrate standard* (alla base imponibile si applica un'aliquota standard, quale ad esempio quella media nazionale o quella minima) e non alle entrate *effettive* (alla base imponibile si applica l'aliquota definita da ciascuna RSO).

Ma se le *entrate effettive* dipendono anche dal livello di *evasione* e dallo *sforzo fiscale* di ogni RSO, ciò non è vero per le *entrate standard*.

Gli incrementi di gettito derivanti da sforzo fiscale non dovrebbero entrare nel computo della formula perequativa.

La perequazione della capacità fiscale provvede a ridurre le distanze nelle risorse pro-capite (standard) di cui godono le RSO e si disinteressa (salvo che nel primo anno) del lato della spesa.

E' un meccanismo che fissa le posizioni relative delle risorse pro-capite (standard) a cui hanno accesso le RSO interessate, ma che non dice nulla rispetto alla spesa. E' quest'ultima che deve adattarsi alle entrate e non viceversa.

Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale

Gruppi di lavoro

Ai sensi dall'art. 4 del DPCM 3 luglio 2009, la Commissione ha istituito sei gruppi di lavoro:

1. Gruppo di lavoro bilanci delle Regioni e degli Enti locali (coordinatore Salvatore Bilardo)
2. Gruppo di lavoro entrate Regioni ed Enti locali (coordinatore Marco di Capua)
3. Gruppo di lavoro fabbisogni/costi standard, LEA LEP e funzioni fondamentali (coordinatori Antonello Turturiello e Silvia Scozzese)
4. Gruppo di lavoro perequazione (coordinatori Antonello Turturiello e Gianpaolo de Paulis)
5. Gruppo di lavoro interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali (coordinatore Ernesto Longobardi)
6. Gruppo di lavoro coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo (coordinatore Paolo Puglisi)

Norme contabili di riferimento prima dell'armonizzazione

Amministrazioni pubbliche	Normativa di riferimento
Stato	R.D. 2440/1923; R.D. 827/1924; L. 94/1997; D. Lgs. 279/1997, L. 196/2009
Regioni	L. 335/1976; D.Lgs. 76/2000; D. Lgs 170/2006
Enti Locali	L. 142/1990; D.Lgs. 267/2000; D. Lgs 170/2006
Enti pubblici	L. 70/1975; D.P.R. 97/2003
Aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale	L. 833/1978; D.Lgs. 502/1992; D.Lgs. 229/1999

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 172

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 luglio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118.

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42. (11G0160)**

I **principi contabili applicati** sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi *generali*, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

- Principi contabili *generali* (allegato n. 1 decreto legislativo n. 118/2011);
- Principio contabile *generale* sperimentale della competenza finanziaria (allegato n. 1 DPCM sperimentazione)
- Principio contabile *applicato* sperimentale della contabilità finanziaria (Allegato n. 2 DPCM sperimentazione)
- Principio contabile *applicato* sperimentale della contabilità economico patrimoniale (allegato n. 3 DPCM sperimentazione)
- Principio contabile *applicato* sperimentale del bilancio consolidato (allegato n. 4 DPCM Sperimentazione).

- Primi adempimenti degli enti in sperimentazione
- DPCM 28 dicembre 2011 di individuazione delle amministrazioni in sperimentazione
- DPCM 28 dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione
- Allegati da 1 a 11 al DPCM 28 dicembre 2011 “modalità della sperimentazione”

Regioni	Province piemontesi	Comuni piemontesi
Basilicata	Biella	Alba
Campania		Biella
Lazio		Torino
Lombardia		
Sicilia		

La sperimentazione è effettuata secondo i seguenti termini:

1. nel 2012 gli EELL e le RSO affiancano agli attuali schemi di bilancio, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche come funzione autorizzatoria, quelli approvati con il Dpcm 28/12/2011;
2. nel 2013 gli EELL e le RSO affiancano agli attuali schemi di bilancio, che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dalla sperimentazione, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
3. ogni EELL e RSO coinvolge nella sperimentazione un ente strumentale in contabilità finanziaria, uno in contabilità economico-patrimoniale (e le sole RSO anche un ASL/ASO).

Sperimentazione - attività da realizzare nel 2012

- 1) adozione del nuovo principio di competenza finanziaria (solo per la competenza);
- 2) aggiornamento degli inventari quale principale fonte descrittiva e valutativa del patrimonio.

Sperimentazione - attività rimandabili al 2013

la contabilità economico-patrimoniale;
il piano integrato dei conti;
il bilancio consolidato.

Principio della *competenza finanziaria*

Allegato 1 al DPCM 28 dicembre 2011

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili *quando l'obbligazione è perfezionata*, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione *viene a scadenza*.

E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'*accertamento* costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il *diritto di credito viene a scadenza*.

E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura.

Prima di inserire i residui attivi e passivi (nel rendiconto 2012 e 2013) gli EELL e le RSO devono provvederne al riaccertamento:

- ✓ residui attivi possono essere mantenute le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate;
- ✓ residui passivi: possono essere mantenute le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio (non “a scadenza”) preso in esame sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili e costituiscono il *fondo pluriennale vincolato* fin dal 2012 (è un saldo finanziario positivo che costituisce copertura alle spese re-impegnate).

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: ad ogni prenotazione/impegno, liquidazione, accertamento è associato il corrispondente codice del piano dei conti integrato al V livello

PIANO DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALE: il codice di conto è attribuito in sede di liquidazione della spesa e di accertamento dell'entrata.

Missioni (obiettivi strategici)

Programmi (attività - unità di voto)

Titoli

Macroaggregati (natura economica della spesa)

Capitoli/articoli

SPENDING REVIEW - Analisi e revisione della spesa

Lo scopo è quello del superamento di un approccio puramente incrementale nelle decisioni di allocazione di bilancio, focalizzato esclusivamente sulle risorse aggiuntive destinate ai programmi di spesa esistenti o a nuovi programmi, per spostare l'analisi e le valutazioni su tutta la spesa in essere.

Il controllo e la revisione della spesa deve intervenire sui meccanismi che la generano, fornire le informazioni necessarie a rivedere le priorità in ciascun settore, abbandonare eventualmente le attività "improduttive" e riconsiderare l'organizzazione della produzione dei servizi.



Le misure adottate dallo Stato nel periodo 2002-2008



1. vincoli (anche mensili) alla possibilità d'impegnare e/o di pagare (es. decreto legge 6/9/2002 n. 194, cosiddetto "taglia-spesa")
2. tagli (spesso "lineari") degli stanziamenti di bilancio (ad es. D.L. 168/2004, L. 266/2005, L. 296/2006 e D.L. 112/2008)
3. riduzioni percentuali per tipologia (spese discrezionali, investimenti fissi lordi, dotazioni di enti e organismi vari, consumi intermedi e investimenti fissi, trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche)
4. "*alchimie contabili*" (modifica dei termini di perenzione dei residui, riducendo da 7 a 3 anni la possibilità di conservare in bilancio i residui propri relativi a spese in conto capitale)





Il parziale insuccesso è dovuto al fatto che alcune voci e comparti di spesa sono stati sistematicamente esclusi dai vincoli imposti, essendo riferibili a *spese inderogabili* e non comprimili, in quanto predeterminate per *legge* o derivanti da *diritti soggettivi già acquisiti*, ovvero ritenute *meritevoli* di particolari tutele in relazione agli obiettivi politici e sociali perseguiti.

La temporaneità del blocco degli impegni e dei pagamenti ha determinato in diversi casi il rinvio di una parte delle spese dell'anno all'esercizio successivo (*debiti fuori bilancio??*)

Si sono generati effetti contabili negativi sulle articolazioni dello Stato e sulle altre AP le cui risorse finanziarie sono state ridotte quando la gestione si trovava già in una fase avanzata (non coincidenza tra residui attivi e passivi di diverse AP).

Alcuni acquisti di beni e servizi dello Stato non hanno trovato adeguata copertura contabile nei corretti esercizi finanziari.

La RGS è dovuta intervenire con alcune circolari per rammentare la corretta gestione contabile ed i rischi connessi al formarsi di debiti fuori bilancio.

In generale, la capacità di programmazione degli enti di governo di livello inferiore si è ridotta sensibilmente, costringendo a ricorrere agli strumenti di flessibilità del bilancio o... a “correre ai ripari” altrimenti...



Con la **legge finanziaria per il 2007** è stato previsto un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa che ha affidato al MEF il compito di effettuare un riesame sistematico dei programmi di spesa delle Amministrazioni centrali, per individuare le *criticità*, le *opzioni di riallocazione* delle risorse e le possibili *strategie di miglioramento dei risultati* ottenibili con le risorse stanziato sul piano della qualità e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Il MEF si è avvalso della collaborazione della Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP) e di alcune strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS). Per garantire il raccordo tra la CTFP e il Dipartimento RGS è stato costituito nell'ambito della RGS il Servizio Studi Dipartimentale (SeSD).

Il passaggio da “*chi spende*” (centri di spesa o di costo) a “*per cosa si spende*” (Missioni e Programmi) è stato esteso a EELL e RSO con l’armonizzazione dei sistemi contabili.

Con la **legge finanziaria per il 2008** si è stabilito che i programmi ministeriali di spesa siano impostati sulla base di obiettivi verificabili con *indicatori di performance*, da utilizzare per la valutazione a consuntivo dei risultati raggiunti. L’analisi della spesa è stata affidata al Dipartimento della RGS che ha assunto le funzioni della CTFP. L’analisi, inizialmente circoscritta a cinque Ministeri (Interno, Giustizia, Infrastrutture, Trasporti e Istruzione), è stata estesa a tutte le Amministrazioni dello Stato.



La RGS ha avviato dal 2009 un programma di lavoro articolato su tre direttrici principali:


1. l'analisi del bilancio dello Stato e delle procedure che governano il processo della spesa;
2. l'analisi di efficienza e di efficacia della spesa per settori e comparti delle Amministrazioni centrali;
3. lo studio di indicatori per l'analisi dei risultati e della performance delle amministrazioni.

Il lavoro si è concentrato sull'esame delle “*Note preliminari*” allegate allo stato di previsione di ciascun Ministero per valutarne l'attuale contenuto e i possibili margini di miglioramento a fini della programmazione.



*“Ciascuno stato di previsione (della spesa) è illustrato da una **nota preliminare** ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati:*

- i **criteri adottati** per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento*
- gli **obiettivi** che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con*
- l'indicazione delle **eventuali assunzioni di personale** programmate nel corso dell'esercizio*
- e degli **indicatori di efficacia ed efficienza** che si intendono utilizzare per valutare i risultati”*





Obiettivi e indicatori delle Note

Tipi di indicatore	Significato ed esempi
Indicatori di scenario	Sono il contesto di riferimento in cui si muove l'amministrazione, la misura dell'ambiente in cui essa va ad agire.
Indicatori di bisogno	Rappresentano i bisogni e le istanze dei portatori di interesse con cui interagisce l'amministrazione, una parte dei quali andranno a costituire un impegno che l'amministrazione cercherà di soddisfare. Possono essere indicatori qualitativi o quantitativi.
Indicatori di Input	Sono le risorse finanziarie, umane o strumentali di cui l'amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti.
Indicatori di risultato intermedio (<i>output</i>)	E' il volume dei prodotti e dei servizi erogati dall'amministrazione. La misurazione degli <i>output</i> presenta criticità particolari nella pubblica amministrazione, essendo costituiti prevalentemente non da beni ma da servizi, per i quali, a differenza del settore privato, non si dispone nemmeno del prezzo di vendita come elemento di misurazione e valutazione. Ad esempio: numero di pratiche, numero di posti
Indicatori di volume di attività	Consentono di quantificare il volume di attività svolto dall'amministrazione, anche se non esprimono i risultati di tale attività. Non vanno quindi confusi con gli indicatori di risultato intermedio (<i>output</i>). Non sempre infatti ad un aumento del volume di attività corrisponde un aumento di volume di output.
Indicatori di risultato finale o di impatto (<i>outcome</i>)	Esprimono l'impatto che l'azione dell'amministrazione, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività (o sulla parte dei portatori di interesse della collettività – <i>stakeholders</i> - con cui interagisce l'amministrazione) e sull'ambiente. Tali indicatori sono i più difficili da calcolare, perché caratterizzati da forti interdipendenze con sistemi esterni (l'azione dell'amministrazione è solo una delle determinanti dell'impatto complessivo generato) e perché hanno bisogno di un orizzonte temporale medio-lungo.
Indicatori di realizzazione finanziaria	Indicano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento (Input "finanziari") Sono un indicatore di quella che può essere definita come efficacia di spesa .
Indicatori di realizzazione fisica	Esprimono il grado di avanzamento fisico dell'obiettivo o dell'intervento rispetto a quanto atteso. Possono essere misurati rispetto agli input, rispetto agli output o rispetto agli outcome. Sono un indicatore sintetico di efficacia gestionale .
Indicatori di risultato unitario	Esprimono il risultato intermedio – Output - rapportato alle risorse umane o strumentali – Input - o finanziarie impiegate per raggiungerlo. Sono i classici indicatore di efficienza .
Indicatori binari (si/no)	Indicano se sono stati raggiunti o meno certi risultati che ci si era prefissati di raggiungere, in relazione ai quali non è possibile effettuare una misurazione quantitativa né esprimere un giudizio qualitativo. Sono un indicatore estremamente semplificato di efficacia gestionale .
Indicatori puramente qualitativi (alto/medio/basso)	Indicano il raggiungimento di certi risultati non misurabili in forma quantitativa ma su cui si può esprimere un generico giudizio qualitativo. Sono un indicatore estremamente semplificato dell' efficacia gestionale o dell' efficacia sociale .

Giarda: decalogo sugli sprechi della spesa pubblica

Sprechi di Tipo 1. Utilizzo di fattori produttivi in misura eccedente la quantita' necessaria. E' questo il caso quando due impiegati vengono utilizzati per fare un lavoro per il quale uno sarebbe sufficiente oppure quando una macchina costosa e ad alto potenziale viene sistematicamente sotto-utilizzata.

Sprechi di Tipo 2. Acquisti realizzati pagando prezzi superiori al mercato o all'effettivo valore. E' il caso, per esempio, dei farmaci. Diverse aziende sanitarie pagano prezzi diversi per lo stesso prodotto.

Sprechi di Tipo 3. Adozione di tecniche di produzione sbagliate. Nella produzione pubblica "c'e' una tendenza inarrestabile - evidenzia il Rapporto - ad utilizzare, tra le diverse tecniche di produzione disponibili, quelle che si caratterizzano per la più alta intensita' di lavoro".

Sprechi di Tipo 4. Utilizzo di modi di produzione "antichi, chiaramente piu' inefficienti e quindi piu' costosi".

Sprechi di Tipo 5. Utilizzo di modi di produzione che impiegano fattori di produzione incompatibili tra di loro, "ad esempio lavoro non specializzato applicato al funzionamento di macchine innovative ed evolute".

Sprechi di Tipo 6. "Errata identificazione dei soggetti meritevoli di essere sostenuti nei programmi di sostegno del reddito disponibile".

Sprechi di Tipo 7. La progettazione di opere incomplete, il mancato completamento di opere iniziate, i tempi di esecuzione molto superiori ai tempi programmati. A queste tipologie si possono aggiungere la progettazione di opere di dimensione eccessiva rispetto alla capacita' realisticamente sfruttabile, a volte eseguite con materiali troppo pregiati.

Sprechi di Tipo 8. Avvio di nuovi programmi di spesa "non preceduti o che non passano il test di benefici superiori ai costi". Il riferimento e' per alcune opere pubbliche ma anche interventi nella sanita'.

Sprechi di Tipo 9. Il mix dei programmi di spesa pubblica non si adegua (o si adegua con ritardo) ai mutamenti della domanda e dei bisogni della collettivita'. Per esempio vengono mantenuti in vita di programmi, attivita', strutture organizzative o enti per i quali non sussistono piu', se mai erano esistite, le ragioni che avevano portato al loro avvio.

Sprechi di Tipo 10. Le iniziative di spesa avviate in funzione anti-ciclica e realizzate con spese di durata permanente anziche' con programmi di spesa a termine.

I vincoli di bilancio impongono di superare l'approccio "incrementale" nelle decisioni di allocazione di bilancio, nonché le criticità connesse al ricorso - ai fini del contenimento della spesa - a tagli "orizzontali" o "lineari" alle dotazioni di bilancio e/o a strumenti di "blocco" della spesa che, oltre a creare difficoltà operative e non superare, talora, il giudizio della Corte Costituzionale, possono dar luogo a "rimbalzi" della spesa medesima negli anni successivi ovvero alla necessità di provvedere ad un parziale reintegro delle risorse già nell'anno di riferimento.

Secondo Wildavsky e recentemente Rose-Davies, la struttura del bilancio di un esercizio finanziario si basa sul bilancio dell'esercizio precedente e l'attenzione si esercita solo su una gamma ristretta di voci, evitando di considerare il bilancio nel suo insieme.

Occorre dare indicazioni, di carattere prevalentemente metodologico, su come “*spendere meglio*”, sottolineando come in tutti i settori esaminati esistano ampi spazi per realizzare sostanziali *razionalizzazioni* di spesa, talora migliorando anche la qualità dei servizi erogati e perseguendo il maggior effetto moltiplicatore dei trasferimenti di spesa.

Per “spendere meglio” occorre incidere sulla *componente inerziale*, che rende difficile il contenimento della spesa una volta che si siano messi in moto i meccanismi generatori e che sia acquisito una sorta di “*diritto di spesa*” e di “*diritto alla percezione di contributi pubblici*”.

E’ necessario evitare l’instaurarsi di *rapporti di “protezione”* tra singoli funzionari pubblici - i quali percepiscono come fondamentale e incompressibile il proprio ed unico segmento di spesa - e percettori di contributi.

Diventa necessario passare da una allocazione delle risorse ai soggetti (le amministrazioni) ad una allocazione delle risorse riferita alle *funzioni da svolgere*. L'accento sulle funzioni (e sui loro costi) consente la individuazione (e il finanziamento) di quelle che corrispondono a criteri di *utilità*, in termini di efficacia dei risultati conseguiti e di creazione di valore aggiunto.

Occorre perseguire il criterio del *best value for money*, ossia, della garanzia per la collettività che il servizio erogato esprima la miglior qualità (in termini, ad es., di impatto ambientale oltre che di valore sociale) al prezzo più basso per la collettività e la miglior spesa pubblica.

La cultura dei *risultati*, l'analisi degli *effetti* e l'analisi d'*impatto* con strumenti controfattuali non devono passare attraverso rigidi (e stupidi) *indicatori* compilati dagli stessi funzionari che gestiscono la spesa pubblica.

Ogni programma di spesa dovrebbe essere rivalutato e ridiscusso ogni anno in relazione ai *budget constraint*, ai risultati raggiunti, al grado di coincidenza tra beneficiari e *target* definito inizialmente, agli (eventuali) effetti perversi generatisi...

Ogni programma di spesa ripetuto nel tempo senza verificarne il successo causa “*effetti di aggancio*” e rigidità connesse alla creazione di strutture ed organizzazioni “mantenute”...

Ogni programma di spesa non motivato dalle finalità e dal ruolo istituzionale dell'ente pubblico stesso, genera aspettative e diritti/pretese che “*contagiano*” in negativo i beneficiari favorendo ulteriori richieste di erogazione...

UN ESEMPIO

DETRAZIONI FISCALI

VERSUS

SPESA PUBBLICA PER IL
SOSTEGNO SOCIALE

DECRETO LEGISLATIVO - 06/05/2011 , N. 68

Gazzetta Uff. 12/05/2011 , n. 109

Addizionale regionale all'IRPEF

Art. 6

dal
2013

5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, **detrazioni in favore della famiglia**, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì **con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.**

dal
2013

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, **detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale** previste dalla legislazione regionale.

E' ora di dare un

